

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 29-8494

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 13 - operazione 13.1.1 (Indennita' compensativa per gli agricoltori in attivita' delle zone montane). Campagna 2019.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 12-7505 del 7 settembre 2018 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modificava la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, che riconosce l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;

il PSR 2014-2020 del Piemonte, che individua l'ARPEA quale agenzia di pagamento accreditata.

Considerato, pertanto, che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" del PSR 2014-2020 rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA, così come stabilito dalla convenzione sottoscritta l'11/07/2017 con la Direzione Regionale A18000 Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Ritenuto di demandare al Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, facente parte della Direzione Regionale A18000 Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il compito di predisporre il Bando per l'attuazione della presente deliberazione.

Ritenuto di destinare al bando 2019 dell'indennità compensativa la quota residuale del budget PSR 2014 –2020 riservato alla Misura 13, pari a euro 7.275.214,44, ripartiti, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 3.137.072,47, quota statale per euro 2.896.699,38 e quota regionale per euro 1.241.442,59.

Considerato che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti risultasse superiore alle risorse finanziarie stanziare per la campagna 2019, verrà effettuata un'integrazione della dotazione finanziaria del bando utilizzando le economie derivanti dalle istruttorie dei bandi PSR 2014 – 2018 dell'operazione 13.1.1, attualmente in fase di quantificazione.

Considerato che, nel caso in cui le risorse finanziarie destinate al bando 2019 della Misura 13.1, nonostante le integrazioni di cui sopra, non siano comunque sufficienti a soddisfare le domande pervenute, la Giunta regionale valuterà con successivo atto deliberativo se proporre alla Commissione Europea un aumento della dotazione finanziaria del bando stornando le economie conseguenti all'attuazione del PSR 2014-2020, o destinando risorse derivanti da altre Misure del Psr 2014-2020 della Regione Piemonte.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore.

Preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento delle domande di aiuto e pagamento riferite alla campagna 2019 dell'indennità compensativa, pari ad euro 1.241.442,59, trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 7/2019 per complessivi euro 27.000.000,00 e che tali somme sono state oggetto di impegno tecnico e che sono state attualmente utilizzate fino alla concorrenza di euro 24.874.513,85 e, pertanto, risultano disponibili euro 2.125.486,15.

Dato inoltre atto che le modalità per l'accesso all'indennità compensativa per le zone montane sono descritte nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6838 del 11 maggio 2018 con la quale, con esclusivo riferimento alla Direzione Agricoltura, sono individuati con decorrenza 3 agosto 2018 i Settori in cui è articolata tale Direzione e, per ogni struttura, sono definite le declaratorie delle rispettive attribuzioni.

Preso atto delle attività di competenza dei suddetti Settori riportate nelle schede allegate alla medesima D.G.R. n. 20-6838 del 11 maggio 2018, ed in particolare dell'attività di gestione delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, attribuita al Settore A1713B (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica).

Preso atto, per quanto esposto nei due precedenti paragrafi, che il Settore A1713B (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 – operazione 13.1.1.

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone il termine di trenta giorni come termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo non prevedano un termine diverso.

Considerato che le suddette amministrazioni possono individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 241/1990.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti.

Visto l'articolo 8, comma 8 della LR 14/2014 il quale stabilisce che, se il procedimento è ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente o dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.

Sulla base di tali premesse ed al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, si dà atto che nell'ambito del PSR 2014 – 2020, il Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera è competente, ai sensi della D.G.R. n. 11 - 1409 del 11/05/2015, per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – operazione 13.1.1", il cui termine finale viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire l'apertura del bando per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa – anno 2019 - agli agricoltori in attività operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità e i criteri descritti nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, nella versione approvata con la Decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 12-7505 del 7 settembre 2018;
 - di demandare al Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, facente parte della Direzione Regionale A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il compito di predisporre il Bando per l'attuazione della presente deliberazione;
 - di destinare al bando campagna 2019, per la concessione dell'indennità compensativa, la quota residuale del budget PSR 2014 –2020 riservato alla Misura 13, pari a euro 7.275.214,44, ripartiti, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 3.137.072,47, quota statale per euro 2.896.699,38 e quota regionale per euro 1.241.442,59.
 - di dare atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari ad euro 1.241.442,59 trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 7/2019 per complessivi euro 27.000.000,00 e che tali somme sono state oggetto di impegno tecnico e che sono state utilizzate fino alla concorrenza di euro 24.874.513,85 e, pertanto, risultano disponibili euro 2.125.486,15.
 - di disporre che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti risultasse superiore alle risorse finanziarie stanziare per la campagna 2019, verrà effettuata un'integrazione della dotazione finanziaria utilizzando le economie derivanti dalle istruttorie dei bandi PSR 2014 – 2018 dell'operazione 13.1.1, in corso di quantificazione;
 - di disporre che, nel caso in cui le risorse finanziarie, nonostante le integrazioni di cui sopra, non siano comunque sufficienti a soddisfare le domande pervenute, la Giunta regionale valuterà con successivo atto deliberativo se proporre alla Commissione Europea un aumento della dotazione finanziaria del bando 2019 della Misura 13.1.1 stornando le economie conseguenti all'attuazione del PSR 2014-2020, o destinando risorse derivanti da altre Misure del Psr 2014-2020 della Regione Piemonte;
 - di dare atto che ai sensi della D.G.R. n. 20-6838 del 11 maggio 2018 il Settore A1713B (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 – operazione 13.1.1;
 - di dare atto che nell'ambito del PSR 2014 – 2020, il Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera è competente, ai sensi della D.G.R. n. 11 - 1409 del 11/05/2015, per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – operazione 13.1.1", il cui termine finale viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)